

## IVA

---

### **TD16 per reverse charge interno e note di credito**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Seminario di specializzazione  
**LE NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE  
ELETTRONICA ED ESTEROMETRO**  
Scopri di più >

Il **TD16** è il tipo documento che viene utilizzato per l'integrazione elettronica delle **fatture nazionali assoggettate a inversione contabile**, ai sensi dell'[articolo 17 D.P.R. 633/1972](#).

Si tratta degli **acquisti di beni o servizi interni** per cui il cedente o prestatore del servizio nazionale ha emesso una fattura elettronica senza addebito dell'imposta, indicando come Natura operazione uno dei **sottocodici N6** e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di riferimento:

N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della L. 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO

N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile

N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati

N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari

N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici

N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico.

Il cessionario o committente che riceve la fattura elettronica, la **integra materialmente** con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta a norma dell'[articolo 17, comma 5](#) e 6 e [articolo 74, comma 7 e 8, D.P.R. 633/1972](#).

La registrazione avviene in inversione contabile **nel registro Iva delle vendite** o corrispettivi (di cui agli [articoli 23 e 24 D.P.R. 633/1972](#)) **entro il mese di ricevimento** ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento è annotato anche nel registro degli acquisti (di cui all'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#)).

Così una fattura ricevuta il 20 settembre 2022 per la **pulizia** dell'edificio, Natura operazione N6.7, deve essere **integrata** con Iva, ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lettera a-ter\), D.P.R. 633/1972](#) e **registrata** nel registro Iva vendite entro il 30 settembre o anche successivamente ma comunque entro il 5 ottobre 2022 e con **riferimento** al mese di settembre. La fattura è annotata anche nel registro **Iva acquisti**.

All'omessa integrazione si applica l'[articolo 6, comma 9bis, D.Lgs. 471/1997](#). *“È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, **omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile** di cui agli articoli 17, .... del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .... Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.»*

Il cessionario committente può effettuare **l'integrazione anche attraverso il Sistema di interscambio** (Sdi) utilizzando il **Tipodocumento TD16** che sarà recapitato solo a sé stesso. Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri Iva da parte dell'Agenzia.

Nella compilazione del TD16 il cessionario committente indicherà i propri dati come soggetto che invia il TD16, i dati del cedente prestatore, l'imponibile e l'Iva.

Nel campo **Data** (campo 2.1.1.3 della sezione “Dati Generali” del file xml) deve essere riportata la **data di ricezione della fattura in reverse charge** o comunque una data **ricadente nel mese** di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

Nel campo 2.1.6 sono riportati gli **estremi della fattura di riferimento** e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, **quando disponibile**, mentre nel campo 2.1.1.4 Numero è consigliata l'adozione di una numerazione progressiva ad hoc.

Si ricorda che **non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura”** al cedente/prestatore (FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021).

Qualora il cessionario committente volesse avvalersi delle **bozze dei registri Iva precompilati** elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è **consigliabile trasmettere il tipo documento TD16** allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo Data. Il cessionario committente **annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti**.

L'integrazione con TD16 vale a tutti gli effetti come **integrazione**. Dalla lettura della guida dell'agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro nella versione 1.6 del 4 febbraio 2022: **alternativamente alla trasmissione del TD16** via SDI, il cessionario/committente **può integrare manualmente** la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa ma in tal caso l'operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall'Agenzia.

Per le note di credito emesse dal cedente prestatore finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il cliente, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la **medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI** per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un'autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

La decorrenza dell'obbligo di invio dei TD17, TD18 e TD19 dal 1° luglio 2022 per le operazioni transfrontaliere **non si estende al TD16 che pertanto resta facoltativo anche dopo il 1° luglio 2022.**